

STATUTO

IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIALE MATTEUCCI 10/C

Numero REA: RI - 71429

Codice fiscale: 01144620570

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n. 6883/5489

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **Rieti** la Società cooperativa sociale denominata **"IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria.

L'assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Comuni nonché sull'istituzione e sulla soppressione di sedi secondarie.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, nei modi disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Articolo 3 - Norme applicabili

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni in materia di cooperative sociali di tipo "A" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017;
- 2) - le disposizioni in materia di cooperative sociali di tipo "B" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 8 novembre 1991 n. 38 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati;
- 3) - in quanto compatibili, le disposizioni relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e, in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 4) - le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al D.Lgs. n. 113 del 3 luglio 2017 e le disposizioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, stabilendo, infatti, l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 che le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale e stabilendo, altresì, l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017 che alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore;
- 5) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 6) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e in quanto compatibili, le disposizioni

sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha, inoltre, l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, con gestioni separate:

1) – alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017;

2) – all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e, nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, profughi, rifugiati immigrati, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) – la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della Cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) – la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n.

381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa, pertanto, svolge, con gestioni separate, la propria attività:

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della Cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa stessa ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, e l'Organo di Controllo, se nominato, documentano - nelle relazioni sulla gestione - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della Cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della Società a beneficio delle persone svantaggiate e, in genere, dei particolari destinatari dell'attività sociale; - i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; - i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; - i criteri

seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione Articolo 5 (Oggetto sociale) La Cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991, come modificato dell'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017:

- l'accoglienza e l'assistenza a stranieri, richiedenti asilo, rifugiati, extracomunitari, minori italiani e stranieri;

- l'assistenza sociale non residenziale;

- la gestione di servizi per l'immigrazione, l'accoglienza e la tutela dei migranti e dei richiedenti asilo;

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria e infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), l), p) del D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; – la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, di centri di cura preventiva nonché di:

- cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
 - la gestione di centri di accoglienza per stranieri o per persone bisognose;
 - lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, rifugiate;
 - la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e, quindi, la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;
- B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:
- l'esecuzione di opere di sistemazione agraria e forestale, di manutenzione del verde pubblico e privato, e la gestione di vivai; l'esecuzione di opere edilizie e di ristrutturazione; la manutenzione di edifici; la manutenzione di spazi pubblici; la commercializzazione e l'installazione di elementi di arredo urbano; -l'assunzione e l'esecuzione di incarichi di letture di contatori, pulizie e manutenzioni varie, piccoli trasporti;
 - la gestione di maneggi e strutture sportive;
 - la gestione di attività di ristorazione e di catering, nonché le gestione di mense scolastiche.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è determinato nei limiti di legge.

Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali soci, in osservanza al disposto dell'articolo 2522 del Codice Civile, solo persone fisiche.

Fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di cui al

precedente capoverso, possono essere ammessi, come soci delle Cooperative sociali, persone giuridiche pubbliche o private (e anche enti non riconosciuti) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 11 della Legge dell'8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere soci operatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge dell'8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della Cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della Cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i rifugiati, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri indicati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune

iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla Cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione anche professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge e di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, anche secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, entro sessanta giorni - nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017 - sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini disposti dall'Organo Amministrativo;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9(Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da cui risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In caso di accertamento negativo della sussistenza dei necessari requisiti, si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 2949 del codice civile.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione, del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo, ai fini del collocamento dei titoli.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO V - RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristori ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore non inferiore nè superiore a quelli indicati dalla normativa vigente; b. dagli strumenti finanziari/titoli di debito privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; c. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti; d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; e. dalla riserva straordinaria; f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, come appresso precisato, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità precisandosi che, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, in ottemperanza anche a quanto previsto in apposito regolamento.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote (anche in parte) deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento autorizzativo dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Articolo 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge stessa. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile e, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 18.

Si applicano, quali principi imperativi, i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2514 del codice civile, come

sopra riportati all'articolo 18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) la nomina dell'Organo di Controllo e del presidente dell'Organo di Controllo, facoltativa, o obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 2543 e 2477 del Codice Civile;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di scioglimento della Società;
- 5) la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - anche in luogo diverso dalla sede sociale - mediante o lettera raccomandata A.R. o e.mail o fax, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

I medesimi si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 (Modalità di svolgimento)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le adunanze assembleari, regolarmente convocate, possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, ed in

assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Lo stesso provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ove queste ultime siano ammesse, come soci, ricorrendo i presupposti dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

I soci, all'atto della nomina, stabiliscono la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, che non può essere superiore a tre esercizi, e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

La cessazione dell'Organo amministrativo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni gestorie devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stesso è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel relativo libro delle decisioni.

Le riunioni del Consiglio, regolarmente convocate, possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si ritiene riunito nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo e, in particolare, al Presidente, (in tal caso previa approvazione dell'Assemblea), nonché potrà delegare al proprio interno (nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile) alcune attribuzioni, precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Segnatamente, non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Ogni centottanta giorni, i soggetti delegati devono riferire all'Organo amministrativo e di Controllo (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente, se nominato e ai consiglieri delegati, se nominati. In particolare, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze nonché può compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, in quanto

compatibile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'intero Consiglio di Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché ai membri del comitato esecutivo, se nominato e al Presidente.

In presenza di amministratori investiti di particolari funzioni e ruoli, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, e tenendo conto della rilevanza dell'attività svolta, nel rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il Collegio Sindacale esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. Delle riunioni deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci, ove nominati, devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 29 - (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, in carica all'epoca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59; il tutto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: SCACCHI SIMONA

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

22 di 22